



COMUNE di MORETTA
CASA DI RIPOSO “VILLA LORETO”
VIA PALLIERI,15
12033 MORETTA (CN)

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 4

Quesito 1)

conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del DPR 445/2000. conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti. conferma che per comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali si intenda l'assicurazione RCT/RCO relativamente alla dichiarazione di assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si chiede conferma che il Legale Rappresentante o la persona munita del potere di firma che sottoscrive la gara, per quanto a propria conoscenza, possa dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del D. Lgs. 50/2016 in relazione alla propria posizione ed in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (ossia nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nei confronti di soggetti che rivestono ruoli di direzione o di vigilanza o nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero nei confronti del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci oltre ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara) così come previsto dalla normativa vigente all'art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità (Adunanza plenaria Consiglio di Stato - Sentenza n. 16 del 30 luglio 2014). conferma che i requisiti di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE relativi alle prestazioni secondarie (preparazione pasti, pulizie ambientali e sanificazione) possano essere soddisfatti mediante l'esecuzione di un unico contratto di appalto (Es. gestione globale di RSA/CRA) in cui vengono svolte unitamente ad altre attività. In tal caso verrà chiaramente scorporato e riportato il solo fatturato relativo a tali prestazioni.

Risposta 1)

Si conferma che la comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica sarà effettuata solo rispetto al concorrente aggiudicatario, visto che, in fase di partecipazione alla gara, è sufficiente autodichiarare il possesso dei requisiti stessi ai sensi del DPR 445/2000.

Alla domanda se *“ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti”*, si risponde affermativamente, rinviando, peraltro, all'art. 12 del Disciplinare di gara nella parte in cui si prevede che *“L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica*

n. 445/2000, sottoscritte con firma digitale. L'apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'art. 38 del dpr n. 445/2000, anche in assenza dell'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante".

Per quanto riguarda il requisito di capacità economico finanziaria della comprovata copertura assicurativa di cui all'art. 6.2, lett. a.3) del Disciplinare (“...*comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale pari ad almeno € 2.000.000,00...*”), esso non si intende integrato da un’*“assicurazione RCT/RCO”*, ma, come prescritto dalla citata disposizione della *lex specialis* e dall’art. 83, c. 4, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, deve essere costituito da una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Si conferma e si risponde affermativamente al quesito sulle modalità di dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Si conferma e si risponde affermativamente al quesito sulla possibilità di soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3, lett. b1) e c1) del Disciplinare, relativi alle prestazioni secondarie, mediante l’esecuzione di un unico contratto di appalto in cui, unitamente a tali prestazioni, siano state svolte anche altre attività, il tutto a condizione che l’importo di tale contratto riferito alle prestazioni secondarie sia scorponabile dal valore complessivo del contratto e individuato, anche dal punto di vista dell’oggetto, in maniera chiara e inequivoca.